

BOLLETTINO UFFICIALE

DEGL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno III

Mogadiscio, 21 Marzo 1952

Supplemento N. 1 al **N. 3**

S O M M A R I O

1952:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 3 di rep. del 21 marzo 1952: Disciplina della coltivazione del cotone 207



ORDINANZA n. 3 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione:

CONSIDERATA l'opportunità di eliminare, attraverso una precisa regolamentazione, gli inconvenienti di varia natura riscontrati nelle precedenti campagne cotoniere nel campo della produzione e della vendita del cotone;

CONSIDERATA la necessità che qualsiasi norma in proposito sia ispirata ai principi e alle finalità dell'Accordo di Tutela, nonchè alle attuali condizioni e alla nuova situazione del Territorio, e che devono quindi considerarsi nulle tutte quelle che non rispondono a tale necessità;

CONSIDERATO che, secondo gli art. 15, 16 e 17 della Convenzione per l'Amministrazione Fiduciaria, l'esercizio delle attività di carattere economico deve essere possibile per tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti morali, tecnici e finanziari per contribuire al progresso economico del Territorio;

RITENUTA la necessità di emanare, in dipendenza di tali considerazioni, nuove norme dirette a disciplinare nel Territorio le attività relative alla produzione, alla lavorazione ed alla vendita del cotone;

VISTO il decreto 26 aprile 1951, n. 51 di rep., contenente misure dirette a tutelare le colture cotoniere da attacchi parassitari;

VISTA l'Ordinanza 15 settembre 1951, n. 17 di rep., sull'esercizio di attività di carattere economico nel Territorio della Somalia;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

CAPO I

COLTIVAZIONE DEL COTONE

Art. 1.

L'Ufficio Agricoltura e Zootecnica dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, chiamato nel presente decreto « Ufficio Agricoltura », e le Residenze sono incaricate di svolgere opportuna opera affinché, a causa della coltivazione

Produzione
cotoniera.

del cotone, la superficie dei terreni adibiti precedentemente a produzione alimentare non sia diminuita.

Art. 2.

Varietà
del seme.

L'Ufficio Agricoltura precisa le varietà e qualità del seme di cotone, importato e di produzione locale, che dovrà essere impiegato, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse zone di coltivazione.

Art. 3

Controlli.

L'Ufficio Agricoltura è incaricato di

1.) — controllare che i semi importati corrispondano ai requisiti tecnici e fitopatologici necessari, sottoponendo campioni agli opportuni esami e controlli, compresa tra questi, qualora sia ritenuto opportuno, la prova di germinabilità. Dopo di che ne autorizza l'impiego, o dispone che essi vengano disinfestati o destinati all'industria, oppure ne ordina la distruzione.

La disinfestazione viene effettuata, sotto il controllo del Servizio Fitopatologico ed a spese e cura del proprietario, con le norme fissate dall'Ufficio Agricoltura.

La distruzione viene effettuata sotto il controllo del Servizio Doganale, ed il proprietario non ha diritto ad alcun indennizzo.

2.) — sottoporre allo stesso controllo i semi di produzione locale che si intendono destinare alla semina.

3.) — rilasciare i certificati fitopatologici e di controllare in genere i movimenti e la destinazione dei semi da semina nell'interno del Territorio.

4.) — controllare che per le coltivazioni di cotone sia stato impiegato soltanto il tipo di seme autorizzato.

Art. 4.

Stagione
di semina.

La semina del cotone sui terreni non irrigabili deve essere effettuata soltanto nella stagione di Gu.

Art. 5.

Distribuzione
e vendita
del seme.

Gli Uffici dell'Amministrazione provvederanno alla vendita del seme di cotone da semina, anche a mezzo di quelle società, enti o privati che ne siano incaricati e che siano muniti della licenza di cui all'art. 16.

Un elenco degli incaricati della predetta distribuzione e vendita sarà esposto presso i Commissariati e le Residenze competenti per territorio.

L'agricoltore che intende impiegare per la semina seme prodotto da propria coltivazione della campagna cotoniera precedente, deve ottenere autorizzazione che viene rilasciata, previi i necessari controlli, dall'Ufficio della Agricoltura.

La vendita o la distribuzione dei semi di cotone da semina è consentita soltanto a coloro che siano stati incaricati a norma del presente articolo.

Art. 6.

Gli agricoltori dovranno provvedersi del seme di cotone necessario per la semina solamente presso coloro che sono stati incaricati per la vendita e la distribuzione del seme secondo le norme del precedente articolo.

Acquisto
del seme.

Art. 7.

Per l'importazione di semi di cotone occorre il preventivo nulla osta dell'Ufficio Agricoltura, oltre alla normale autorizzazione dell'Ufficio Valute e Commercio Estero.

Importazione
del seme.

Art. 8.

Nella richiesta di importazione di seme di cotone, debbono essere indicate le varietà di seme da importare.

Richiesta
di importazione.

Art. 9.

Le spedizioni del seme di cotone debbono essere accompagnate da un certificato di origine e fitopatologico.

Certificati
di origine
e fitopatologico.

Art. 10.

Il seme diretto nelle zone di produzione deve essere trasportato con sacchi sigillati con piombo dal Servizio Fitopatologico dell'A.F.I.S.

Trasporto
di semi
e controlli.

Gli incaricati del servizio di distribuzione o vendita, detentori di partite di seme ammesse alla semina, sia importate sia di produzione locale, devono notificare all'Ufficio Agricoltura ogni movimento e destinazione del seme.

Alla fine della stagione di semina dovranno presentare all'Ufficio Agricoltura una esatta esposizione delle partite vendute o distribuite, nonché delle rimanenze. Queste ultime dovranno avere destinazione industriale o zootecnica, e non possono in nessun caso essere impiegate per la semina nelle campagne successive.

Il seme destinato ad uso zootecnico dovrà essere disinfestato, con il trattamento di cui all'art. 3, e quindi conservato in locali chiusi.

CAPO II COLTIVATORI IN ECONOMIA DIRETTA

Art. 11.

Incaricati
per la vendita
del seme.

Agli agricoltori che intendano effettuare la coltivazione in economia diretta, il seme di cotone da semina deve essere venduto dalla Residenza o dalle società, enti o privati incaricati per tale servizio a norma del precedente art. 5.

I coltivatori in economia diretta debbono limitare la loro richiesta di seme alla quantità necessaria ai bisogni della propria coltivazione.

Il venditore di seme deve depositare presso la Residenza, alla fine di ogni mese, l'elenco degli acquirenti del seme, con l'indicazione della quantità da ciascuno acquistata e dell'ubicazione della rispettiva sciamba. Detto elenco rimarrà a disposizione di chiunque abbia interesse di prenderne visione.

Art. 12.

Mercati
del raccolto.

Il Residente competente per territorio è incaricato di stabilire, all'epoca del raccolto, i luoghi di mercato ed i giorni nei quali gli agricoltori che abbiano effettuato la coltivazione in economia diretta debbano portare il cotone in bioccolo per la vendita.

A richiesta dell'interessato, il Residente, accertata la libera disponibilità e l'assenza da malattie parassitarie nel cotone in bioccolo prodotto in economia diretta, autorizzerà il trasporto del cotone in altro mercato di vendita.

Art. 13.

Cotone
in fibra.

Il coltivatore in economia diretta può trasportare per la sgranatura il proprio raccolto di cotone in bioccolo, previo controllo fitopatologico, allo sgranatoio più vicino della zona.

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 alla vendita del cotone in fibra.

Art. 14.

Operazioni per la
compra-vendita.

Gli acquirenti di cotone in bioccolo prodotto dai coltivatori in economia diretta dovranno procedere alle operazioni inerenti all'acquisto del prodotto (contrattazioni, consegna, pa-

gamento) solamente nei luoghi e nei giorni di mercato di cui all'art. 13.

Art. 15.

Chiunque sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio all'ingrosso previsto dall'Ordinanza del 15 settembre 1951, n. 17 di rep., o gestisca uno sgranatoio, o sia munito della licenza di cui all'articolo seguente, può procedere all'acquisto di cotone in bioccolo da agricoltori che abbiano effettuata la coltivazione in economia diretta, secondo le norme di cui all'articolo precedente.

Acquirenti.

CAPO III

CONTRATTI IN COMPARTICIPAZIONE

Art. 16.

Nel territorio di ogni Commissariato possono stipulare contratti per la coltivazione del cotone in compartecipazione soltanto le società, enti o privati autorizzati ad operare nel territorio stesso con speciale licenza rilasciata secondo le norme dell'art. 25.

Coltivazione in
compartecipazione
Licenze.

Art. 17.

Per la stipulazione dei contratti relativi alla colture in compartecipazione, è fatto obbligo di attenersi unicamente al tipo di contratto che è allegato alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante.

Contratto
tipo.

Il Residente può autorizzare le parti a stipulare contratti speciali, solo quando concorrano particolari condizioni che prevedono l'apporto di mezzi tecnici e l'esecuzione di lavori da parte dell'imprenditore, atti ad accrescere sensibilmente la capacità produttiva del coltivatore ed a migliorare le condizioni del terreno destinato alla cotonicoltura.

Art. 18.

Tutti i contratti stipulati per la coltivazione del cotone in compartecipazione verranno inviati, entro una settimana, dal titolare della licenza alla Residenza competente per territorio, per il visto, accompagnati da un elenco riassuntivo in duplice copia.

Registrazione
contratti in
compartecipazione.

Il Residente, vistato il contratto, lo restituisce all'interessato, trattenendo gli elenchi.

Le Residenze custodiranno i detti elenchi a disposizione di chi abbia interesse a prenderne visione.

I contratti non visti dal Residente sono nulli.

Art. 19.

Seme gratuito.

Agli agricoltori compartecipanti, il seme di cotone da seminare verrà distribuito gratuitamente.

Art. 20.

Prezzo del cotone in bioccolo prodotto in compartecipazione.

Il prezzo del cotone in bioccolo prodotto in compartecipazione è stabilito da una Commissione composta:

1°) Presidente: Il Giudice della Somalia, in funzione di magistrato per le controversie economiche di cui all'art. 6 dell'Ordinanza n. 17 di rep.;

2°) Membri: Cinque rappresentanti dei coltivatori in compartecipazione designati dal Consiglio Territoriale;

cinque rappresentanti delle società, enti o privati imprenditori, designati dalla Camera di Commercio.

Art. 21.

Decisione del prezzo.

La Commissione si riunisce ogni anno non oltre il 15 ottobre e decide a maggioranza di voti. Il Presidente ha diritto al voto.

A richiesta dell'Amministratore o di almeno cinque Membri, il Presidente ordina successive convocazioni della Commissione per la revisione del prezzo.

Il prezzo in tal modo fissato è obbligatorio per tutti.

Art. 22.

Vendita del raccolto prima della fissazione del prezzo.

Qualora la consegna del raccolto, ottenuto con la coltivazione in compartecipazione, avvenga prima che il prezzo sia stato fissato come all'art. 24, l'acquirente rilascerà al coltivatore, all'atto della consegna del cotone in bioccolo, un buono dal quale risultino:

- a) le generalità del coltivatore;
- b) la quantità, la varietà e la qualità del prodotto;
- c) l'impegno del debitore a pagare, nella misura del prezzo che sarà fissato e alla data della fissazione.

A richiesta del coltivatore verrà in tal caso concesso un congruo anticipo oltre quelli previsti dal contratto.

Art. 23.

Controversie.

Le controversie sorte durante le operazioni di classificazione all'atto della consegna del raccolto, debbono essere de-

nunciate agli Uffici della Residenza, che le sottoporranno alla decisione di un tecnico dell'Ufficio Agricoltura.

Art. 24.

Chiunque intenda ottenere la licenza di cui all'art. 16 deve presentare domanda in carta legale al Commissariato nel cui territorio di giurisdizione è richiesta la validità della licenza.

Licenze
per i contratti in
compartecipazione

Art. 25.

Nella domanda deve essere precisato:

Domanda
per la licenza

- a) cognome, nome, paternità e domicilio del richiedente, o la denominazione sociale e la sede della società od ente;
- b) l'indicazione del capitale che verrà impiegato per i contratti in compartecipazione;
- c) un elenco delle opere di miglioramento fondiario e dell'apporto di mezzi tecnici, con indicazione del capitale che all'uopo si intende impiegare;
- d) la dimostrazione di possedere la necessaria capacità tecnica e finanziaria, fornendo notizie sull'attività svolta nel campo della coltivazione del cotone;
- e) l'impegno ad attenersi alle norme ed alle disposizioni vigenti e che verranno emanate, ed a prestare, prima del rilascio della licenza, la garanzia di cui al n. 8 dell'art. 28.

Art. 26.

La licenza di cui all'art. 16 viene rilasciata dai Commissari Regionali dietro autorizzazione che, caso per caso, verrà loro data dagli Uffici dell'Amministrazione.

Rilascio
della licenza.

Nel caso di diniego, il provvedimento deve essere motivato.

Il richiedente, in caso di diniego della licenza, può proporre azione civile contro l'Amministrazione dinanzi al Giudice della Somalia in funzione di magistrato per le controversie economiche di cui all'art. 6 dell'Ordinanza n. 17 di rep.

Art. 27.

La licenza di cui all'art. 16, a seconda dei programmi di valorizzazione del terreno e dell'apporto dei capitali che allo scopo vengono destinati dal richiedente, viene concessa per un periodo di validità da 1 a 7 anni.

Validità
della licenza.

Art. 28.

Obblighi
per il titolare
della licenza.

La licenza di cui all'art. 16 comporta per il titolare i seguenti obblighi:

- 1°) vendere il seme agli agricoltori i quali intendano effettuare la coltivazione del cotone in economia diretta;
- 2°) acquistare tutto il cotone prodotto in compartecipazione;
- 3°) collaborare con l'Amministrazione contribuendo al coordinamento dei mezzi tecnici e di propaganda atti ad esaltare la produzione unitaria;
- 4°) ottemperare scrupolosamente agli obblighi contrattuali assunti verso i compartecipanti, particolarmente per la raccolta del prodotto ed il pagamento del prezzo che verrà stabilito;
- 5°) organizzare con sistemi razionali la raccolta del prodotto per qualità;
- 6°) controllare che i coltivatori compartecipanti abbiano impiegato unicamente il seme loro distribuito;
- 7°) collaborare con gli uffici incaricati perchè, dopo il raccolto, venga effettuata dai coltivatori la distruzione dei residui della coltivazione;
- 8°) prestare, quale garanzia per gli obblighi derivanti dalla licenza e dal contratto, una cauzione che sarà fissata, in misura non inferiore a 20.000 somali, dagli Uffici dell'Amministrazione in proporzione del capitale da investire nei contratti in compartecipazione. La cauzione può essere prestata anche con il concorso di uno o più fideiussori;
- 9°) impiegare per l'adempimento agli obblighi di cui ai nn. 3, 5, 6, 7, un assistente per ogni 6.000 dareb di terreno coltivato in compartecipazione, e un capo-coltivatore per ogni 2.000 dareb. I detti assistenti e capi-coltivatori debbono essere messi a disposizione dell'autorità locale per tutte le esigenze relative alla produzione del cotone.

Art. 29.

Rinnovo
licenza.

Le domande per rinnovo o per nuova concessione delle licenze di cui all'art. 16 devono essere presentate entro il 10 gennaio di ogni anno.

Art. 30.

Requisiti
per il rinnovo.

Nell'esaminare le domande per il rinnovo delle licenze di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione terrà conto del-

l'attività svolta dal titolare durante la precedente campagna cotoniera, e particolarmente:

- delle eventuali opere di sistemazione del terreno effettuate per l'incremento della produzione;
- dell'impulso dato alla coltivazione su nuove superfici di terreno ed anche all'incremento per coltivazioni consociate di prodotti alimentari tipici;
- dell'assistenza tecnica prestata;
- della diligenza e delle iniziative dimostrate nella prevenzione e nella lotta contro cause parassitarie.

Art. 31.

In caso di inadempienza alle disposizioni fitopatologiche già in vigore o che verranno emanate, può essere ordinata la distruzione delle coltivazioni e dei residui di esse.

Distruzione
di coltivazioni

La distruzione viene effettuata sotto il controllo dell'Ufficio Agricoltura ed a spese dell'inadempiente.

Art. 32.

In caso di trasgressione, da parte di titolari della licenza di cui all'art 16, alle norme della presente ordinanza, l'Amministrazione ha facoltà, tenuto conto della gravità delle trasgressioni, di disporre la confisca parziale o totale della cauzione prestata e di revocare la licenza.

Confisca
della cauzione;
revoca
della licenza.

La somma in tal modo confiscata potrà essere devoluta, parzialmente o nel totale, in pagamento di indennizzi a favore di coloro che a causa della trasgressione abbiano subito danno.

Contro la decisione dell'Amministrazione può essere proposta l'azione civile contro l'Amministrazione dinanzi al Giudice della Somalia, in funzione di magistrato per le controversie economiche, di cui all'art. 6 della Ordinanza n. 17 di rep.

Art. 33.

Chiunque non osserva le disposizioni di cui alla presente ordinanza è punito con le pene stabilite dall'art. 650 del Codice Penale Italiano.

Sanzioni.

Art. 34.

La presente ordinanza entra in vigore all'atto della sua pubblicazione, ed alla stessa decorrenza vengono abrogate le altre norme e disposizioni che siano in contrasto o non aderenti a quelle contenute nella presente ordinanza.

Mogadiscio, li 21 marzo 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari *

(ALLEGATO all'Ordinanza 21 marzo 1952, n. 3 di rep.).

CONTRATTO TIPO

Ditta
(Estremi della licenza)
Commissariato di

Fra l'imprenditore ed il coltivatore:

Nome

Cabila

Villaggio

si conviene quanto segue per la coltivazione del cotone in compartecipazione:

- 1.) La Ditta imprenditrice fornisce gratuitamente Kg. di seme di cotone al coltivatore succitato, il quale si impegna a seminarlo e coltivarlo secondo le buone regole nelle sue sciambe dell'estensione approssimativa di dareb pari ad Ha.
- 2.) La Ditta imprenditrice si impegna a ritirare il cotone in bioccolo non appena il coltivatore lo abbia raccolto.
- 3.) Il coltivatore si impegna di usare per la semina esclusivamente il seme fornitogli dall'imprenditore.
- 4.) La coltivazione è eseguita esclusivamente per conto dell'imprenditore, e pertanto tutto il prodotto sarà di esclusiva proprietà dell'imprenditore stesso.
- 5.) Il coltivatore si obbliga a raccogliere con cura il cotone, senza impurità, asciutto, debitamente selezionato secondo le istruzioni e a consegnare l'intero raccolto alla Ditta nel luogo che sarà concordato.
- 6.) Il prezzo di cessione del cotone in bioccolo sarà stabilito dalle norme in vigore.
- 7.) L'importo degli anticipi dati al coltivatore sarà trattenuto all'atto del pagamento dopo la consegna totale del prodotto.
- 8.) L'imprenditore si obbliga a dare assistenza tecnica al coltivatore, a mezzo dei propri incaricati i quali faranno sopralluoghi per la sorveglianza della coltivazione e per fornire consigli, anche agli effetti fitopatologici; il coltivatore si obbliga di attenersi alle istruzioni che in tal campo gli verranno impartite.
- 9.) Il presente contratto si intende stipulato per la stagione cotoniera 195../195..

Paese di

L'IMPRENDITORE

IL COLTIVATORE

.

.

IL CAPO PAESE

Residenza di

Visto

IL RESIDENTE

.